



# CITTA' DI SPONGANO

Provincia di Lecce

Il Sindaco

**Comune di Spongano**

Protocollo Generale

**N. 0001900 del 12-03-2020**

Categoria 9 Classe 4 Sottoclasse



Spett.li  
Attività Produttive  
ed Attività Professionali  
di Spongano

e p.c. Spett.le  
Comando Stazione Carabinieri  
di Spongano

Spett.le  
Ufficio Polizia Locale  
SEDE

**Oggetto: Misure per la Prevenzione e Gestione  
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19  
Informativa ai sensi del DPCM 11 marzo 2020**

Con riferimento all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto ed all'ultimo DPCM dell'11 marzo 2020, con la presente si trasmette un estratto della norma in vigore.

La disposizioni dettate dal decreto ministeriale sono, salvo ulteriori proroghe, valide fino al 25 marzo p.v.

Le autorità competenti, che leggono per conoscenza, saranno impegnate nell'attività di vigilanza e sorveglianza del rispetto di quanto in vigore.

Ancora una volta si sollecita una rigida osservanza delle regole e si fa appello alla responsabilità di tutti, ribadendo che solo un'azione preventiva comune può consentire il raggiungimento degli obiettivi normativi per la salvaguardia e la tutela della salute di tutti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Luigi Rizzello



CITTA' DI SPONGANO

Comune

*Al Signor* **Il Presidente del Consiglio dei Ministri**

(...)

DECRETA:

**ART. 1**

***(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)***

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  - 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  - 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
  - 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- (...)
- 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  - 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
  - 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  - 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

(...)